Item habent Serenifs. COLLEGIA auctoritatem concedendi faluaguardiam ex verbis legis fequentis.

1650. die 5. Iulij.

Proponatur Minori Concilio prorogatio legis infrafcriptæ per quinquennium per Serenifs. Collegia ad Calculos.

SIgnori. Confiderando i Serenifs. Collegi che la frequenza de delitti viene aualorata dall'impunitá, e che fi eludono le leggi fatte per frenarli, e punirli con l'introduttione di minacciar della vita gl'offefi, fe manifeftano li rei, applicorno gl'anni paßati l'animo à prouedere in modo, che fe più veniua qualcheduno offefo poteffe più viuer quieto di non incorrer per la fteffa pena in danno maggiore, onde fù da loro SS. Serenifs., e dal Configlio Minore per nuoua legge approuato & prorogato poi quanto in appreffo; Ilche fi propone alle SS. VV. per douer durare per cinque anni, effendofi prouato che in qualche cafo feguito opportunamente hà feruito, & è; Che fenza pregiudicio dell' autorità, che tanto al Serenifs. Senato, quanto, à Serenifs. Colleggi compete habbino i Serenifs. Colleggi facoltà di poter conceder faluaguardia à chi meglio le parrà, e fotto quei modi, e forme, che più ftimeranno conuenirfi per feruiggio publico per tutti li delitti che fi commetteffero in detto tempo à fegno che in qualonque cafo che lor SS. Serenifsime conofceranno poter effere offefo alcuno da qualfiuoglia perfona fia lecito à lor SS. Serenifsime deliberare che fe quel tale che fi dubita poffa reftar offefo, refterà poi veramente offefo, s'intenda efferlo ftato da quello che farà ftato dichiarato nella concefsione dell'iftefsa faluaguardia, nell'efecutione del che vferanno fempre lor SS. Serenifsime quel riguardo che è proprio della maturità loro.

Se le SS. VV. concorreranno in detta fentenza per noua legge come fopra, e per detto tempo faranno contente moftrarlo con i loro voti fauoreuoli.

1650.